

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa del servizio di smaltimento

1. L'attuale regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 che disciplina i criteri di applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e negli artt. 7 e 49 c.10 del D.Lgs. 5/2/97 n. 22. Il servizio in oggetto è svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Art. 2

Classificazione dei rifiuti

1. Sono rifiuti urbani (art.7 Dlgs 5 febbraio 1997 n.22) :
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi di cui alla lettera a) assimilati agli urbani per qualità e quantità;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, parchi e giardini, aree cimiteriali
 - f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli indicati alle lettere b), c),e).
2. Sono rifiuti speciali (art.7 Dlgs 5/2/97 n.22)
 - a) rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) rifiuti provenienti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali e da lavorazioni commerciali;
 - d) rifiuti da attività di servizio;
 - e) rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - f) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - g) macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - h) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
3. Sono pericolosi (art. 7 Dlgs 5 febbraio 1997)
 - a) rifiuti non domestici precisati nell'elenco contrassegnato dalla lettera "D" previsto dall'art.7 comma 4 del decreto citato (Direttiva 91/689/CEE);
 - b) rifiuti diversi da quelli indicati nell'elenco alla lettera "D" che secondo uno stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato 3 della Direttiva 91/689/CEE.

Art. 3

Gettito della tassa e costo del servizio.

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione il quale dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1 del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507, il gettito della tassa deve tendere alla copertura totale del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Il costo di esercizio del servizio comprende le spese ad esso inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza comprensiva delle addizionali, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo. Non si considerano gli interessi e le penalità.
3. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2 superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2 e 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il comune provvede al conguaglio ossia rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa é dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree adibite a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio é istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1 e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.
5. In caso di affitto di alloggio senza un regolare contratto di locazione registrato, l'obbligo di corrispondere la tassa rimane in capo al proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

Art. 5
Decorrenza

1. La tassa è annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza, di cui deve essere presentata apposita denuncia nei modi e termini previsti dall'art. 70 del D.L. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e contenere quanto indicato dall'articolo medesimo, meglio descritto agli articoli 19 e 20 del presente regolamento.

Art. 6
Cessazione

1. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono del tributo solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

2. L'abbuono consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero se ancora non versata, nel discarico della quota medesima.

3. Il contribuente può liberarsi dall'onere della tassa, ma solo per le annualità successive a quella di cessazione, purché dimostri di non aver continuato nella conduzione dei locali o che la tassa sia stata assolta o dovuta da un altro soggetto passivo. Comunque, in caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, permarrà a carico del contribuente quella parte di tassa che non sarebbe dovuta per il periodo dell'anno di cessazione in cui i locali sono stati occupati, sempre che il contribuente chieda il rimborso a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora, se la cartella non è stata notificata.

TITOLO II
COMMISURAZIONE E TARIFFE

Art. 7
Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali e od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito od attivato o comunque reso in via continuativa salvo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 8
Locali ed aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano aree tassabili:

a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art. 9;

b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lett. a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 9:

- a) aree scoperte operative, adibite ad attività produttive di rifiuti urbani e assimilati (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banche di vendita all'aperto, etc.);
- b) aree condominiali adibite a un uso esclusivo (se non pertinenziale e accessorio).

Art. 9

Locali ed aree non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del decreto, i locali e le aree che per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante.

Sono da ritenersi in condizioni di **non assoggettabilità alla tassa**:

- a) i ripostigli, stenditoi, solai, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1.40, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;
- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il **deposito di legna, carbone e simili**;
- c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della **impresa agricola**, nei quali si producono rifiuti non assimilabili ai sensi dell'art.39 della legge 2/2/94 n.146 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette (magazzini agricoli, aie, ricoveri attrezzi, ecc.);
- d) le **abitazioni** non utilizzate per l'intero anno, **chiuse** e prive di qualsiasi arredo, nonché prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica);
- e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o **ristrutturazione edilizia**, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f) i locali di **celle frigorifere** e i **locali di essiccazione** (senza lavorazione);
- g) i locali per **cabine elettriche**, per **centrali termiche** e per **impianti tecnologici** compresi i vani ascensori;
- h) le superfici occupate da strutture stabili facenti corpo con i locali non produttive di rifiuti quali **forni dei panifici**, caldaie ecc.;
- i) i locali e le aree o parti di essi, in cui si formano i **rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi** di cui all'art. 62 comma 3 del Decreto legislativo n. 507/93;
- j) i locali delle **strutture sanitarie** pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilabili ai sensi dell'art.39 della legge 2/2/94 n.146;
- k) i locali e le aree utilizzati direttamente dal **comune** per fini istituzionali;
- l) gli **edifici** adibiti a qualsiasi **culto**, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- m) locali e le aree adibiti ad **attività sportiva** per la parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva in senso stretto e la cui utilizzazione é riservata ai soli praticanti;
- n) area circoscritta al solo **impianto di lavaggio** auto e aree utilizzate per il **deposito dei veicoli da demolire** e/o dei pezzi ricavati dalla demolizione;
- o) **luoghi impraticabili** o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione;

- p) le **sale di lavorazione** degli stabilimenti **industriali** i cui sfridi, scarti e residui vengono reimpiegati nel processo produttivo o la cui produzione è limitata a rifiuti speciali;
- q) **locali non presidiati** o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
- r) superfici di cui si dimostri il **permanente stato di non utilizzo**;

2 . La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 25.

3. La tassa é inapplicabile per le **aree comuni del condominio** indicate all'art. 1117 cod. civile che possono produrre rifiuti (es. scale, portici, vestiboli, lavanderie, alloggio del portiere, locali per gli stenditoi). Tale esclusione non opera per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Sono escluse dalla tassa le seguenti tipologie di **aree scoperte**:

- a) pertinenziali o accessorie ad abitazione (art.62 comma 1 Dlgs 507/93);
- b) pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle abitazioni (art.66 comma 2 Dlgs 507/93);
- c) pertinenziali o accessorie a locali non tassabili (art.62 comma 3);
- d) adibite a verde ornamentale (escluse se pertinenziali e accessorie) , (art.66 comma 1 Dlgs 507/93);
- e) condominiali non adibite a un uso esclusivo (art.63 comma 2 Dlgs 507/93);
- f) produttive di rifiuti speciali (art.62 comma 3);
- g) altre aree non produttive di rifiuti per destinazione, per natura o per inutilizzabilità (art.62 comma 2 Dlgs 207/93).

Art. 10

Tariffe

1. La tassa é commisurata in base alla quantità e alla qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo di smaltimento.

Art. 11

Commisurazione della tassa

1. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sulla base dei seguenti criteri ed elementi valutativi:

a) Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività e qualità specifica:

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati:

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuate su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti di ricerca.

b) Modalità di definizione delle classi di contribuenza:

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree, tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività

caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto.

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate a tassa sono definite le seguenti grandezze:

- **Coefficiente di produttività specifico (q_s)**

Con tale parametro si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o speciali assimilati delle singole attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quantitative dei rifiuti prodotti. Tale parametro viene espresso in Kg/m^2 anno e rappresenta l'indicatore della potenzialità dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali soggetti a tassa.

- **Coefficiente medio di produttività specifica (q_m)**

Il coefficiente medio di produttività specifica rappresenta il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassazione, iscritto nei ruoli.

- **Tariffa media servizio (C_{mg})**

La tariffa media servizio è il rapporto tra il costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la superficie totale dei locali iscritti a ruolo.

- **Indice di produttività specifica (l_{ps})**

Con tale parametro si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività $l_{ps} = q_s/q_m$; ovvero l' l_{ps} è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota.

- **Indice di qualità specifica (l_{qs})**

Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata e il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

Generalmente tale parametro ha un valore che rientra nel range tra 0.8-1.6. Un valore inferiore all'unità è adottato per le attività che per definizione producono scarti contenenti buone quantità di materiali potenzialmente riciclabili (es. sostanza organica biodegradabile, carta e cartone ecc.) e che hanno una elevata massa volumetrica.

- **Classe di contribuenza**

Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da valori del coefficiente di produttività simili, da analoghe caratteristiche dei rifiuti, nonché da una certa aggregazione per tipo di attività.

- **Coefficiente di produttività specifico della classe (q_{cs})**

Rappresenta un valore medio di produttività della classe medesima il quale è sempre espresso in kg/m^2 anno.

- **Indice di produttività specifica della classe (l_{psr})**

Con tale parametro si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifico della classe e il coefficiente di produttività media: $l_{psr} = q_{cs}/q_m$

c) Determinazione della tariffe unitarie delle classi di contribuenza:

Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del comune la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (C_{mg}) per l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti (l_{psr}) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (l_{qs}). Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:

$$T_s = C_{mg} \times l_{psr} \times l_{qs}$$

dove: Ts é il valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza, ipsr é l'indice di produttività specifica della classe, iqs é il coefficiente di qualità e Cmg é la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

Ai fini della annuale revisione delle tariffe-unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

d) Modalità di ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica e delle classi di contribuenza:

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.

Art. 12

Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri, ed è espressa in mq. complessivo con arrotondamento all'unità di misura superiore. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 11, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali indicate:

- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 90%
- b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- c) laboratori fotografici, eliografici, tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 75%;
- d) carrozzerie, officine meccaniche: 60%;
- e) falegnamerie: 70%.

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera,

ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

Al fine di accertare il superamento o meno del limite dei 183 giorni, non può procedersi al cumulo delle occupazioni di aree diverse anche se ricomprese nel territorio dello stesso Comune.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50% **con il minimo di €. 1 al giorno di tassa complessiva** e con il limite massimo dell'importo dovuto come tassa annuale non giornaliera dovuta per tale superficie;

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Il conto corrente postale per il versamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere intestato al Comune seguito dalla dicitura "Tassa smaltimento rifiuti" (D.M. 5/8/94)

Per le occupazioni che non comportano il pagamento della COSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere assolta con versamento mediante il suddetto modulo di conto corrente postale.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'apporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno di locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante anche se ricorrente (mercato settimanale).

Art. 14

Tassa dovuta per servizi stagionali

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo d'esercizio del servizio, ovverosia in misura intera per i mesi - intendendosi per tali i periodi superiori ai 15 giorni e tralasciando quelli inferiori - in cui viene effettuato il servizio, mentre viene determinato secondo le previsioni del comma uno dell'articolo precedente, per il restante periodo.

Art. 15

Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque

applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli **insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta (distanza oltre mt. 500 dal più vicino luogo di raccolta)** sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

3. In caso di **mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari** sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi devono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.

4. Le condizioni previste al comma 4 dell'articolo 59 del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6. Le riduzioni previste al comma 2 e 3 sono concesse alle seguenti **condizioni**:

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;

b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 9 mesi;

c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dalla azienda che gestisce il servizio;

d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dalla predetta azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal comune, e sempre che le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

7. Costituiscono **ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento** di servizio come da art. 59 comma 4 del D. Lgs. n. 507/93:

a) il dovere conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1 km. rispetto alle prescrizioni del regolamento;

b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;

c) la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

8. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 3 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art. 59, comma 4, del decreto legislativo.

9. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

10. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5 del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

11. L'**interruzione temporanea** del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del d. lgs. n. 507/93 fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1.

Art. 16

Tariffe per particolari condizioni d'uso - Agevolazioni

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30% per le abitazioni con unico occupante residente;
2. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 (33,33%) nel caso di locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
3. La riduzione di cui al comma 2 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana.
L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 13;
4. Qualora l'attività esercitata dia luogo ai residui di lavorazione non industriali o di consumo (derivanti, dai cicli di produzione o di consumo di un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività.
5. E' prevista la riduzione del 50% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnicoorganizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti (di almeno il 50%) od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 comma 3 del decreto legislativo n. 507/93.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 17

Esenzioni

1. Sono esentati dalla tassa i locali e le aree adibite:
 - utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - i locali e le aree per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
2. Le esenzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto, il cui ammontare è calcolato al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE

Art. 18
Denunce

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di farne denuncia al settore comunale "Tributi" - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune, da compilare in ogni loro parte.

2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è pervenuta al comune.

3. La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo.

Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.

5. La cessazione totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.

7. L'obbligo imposto dall'art. 63 comma 4 del D. Lgs. n. 507/93, all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento non sussiste negli anni successivi a quello di presentazione dell'elenco, qualora gli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato siano sempre gli stessi compresi nell'elenco precedente.

8. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

9. La denuncia - richiesta di detassazione - può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

10. *Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area, salvo il caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede, per il quale sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti e di conferma dei dati denunciati in origine dal de cuius, mediante apposita comunicazione.*

Art. 19

Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70 comma 3 del d. lgs. n. 507/93, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche la indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo e del codice fiscale.
2. La denuncia di variazione deve contenere anche l'indicazione dei dati ed elementi utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
3. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.
4. L'Ufficio Comunale é tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.

Art. 20

Limite di riduzione tariffaria

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della stessa.

Art. 21

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'articolo 71 e dall'articolo 72 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Ai fini dell'espletamento dell'attività accertativa vengono cumulate le metrature dei diversi locali detenuti e/o occupati dallo stesso contribuente (siano essi unità abitative o locali accessori o pertinenziali ad esse) a condizione che gli stessi siano ubicati nello stesso immobile. Di conseguenza non si procede ad attività accertativa, con relativa irrogazione delle sanzioni, per l'omessa o inesatta denuncia dei predetti locali, qualora la denuncia prodotta contenga una metratura comprensiva di quella dei locali non denunciati. Qualora la metratura dei locali non denunciati sommata a quella dei locali denunciati eccedano quella denunciata, si procede al recupero per la differenza.
6. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivo diretti a soggetti non occupati, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4, del d. lgs. n.507/93.
7. **Salvo i casi in cui gli illeciti tributari siano ancora ravvedibili da parte del contribuente, il Comune non assume alcun obbligo di preventiva comunicazione agli interessati di fatti o circostanze dai quali possa derivare l'irrogazione di una sanzione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 212 del 27.07.2000, in considerazione dell'inutilità e dell'antieconomicità di dette comunicazioni.**
3. Il contenzioso è disciplinato dalle norme previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22

Poteri del comune ed autotutela

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 20, il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del d. lgs. n.507/93 può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73 comma 2 del D. Lgs. n. 507/93, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il settore comunale tributi. Nessuna autorizzazione specifica é richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale.
3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 27, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 23

Riscossione

1. La riscossione della tassa é effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge e con la ripartizione ordinaria di n. 2 rate annuali.
2. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate, è ammessa soltanto:
 - a) su istanza scritta del contribuente;
 - b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
 - c) se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati.
3. Tale ripartizione è disposta, con atto del Funzionario responsabile, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 24

Sgravi e rimborsi

1. Gli sgravi (rimborsi) e i discarichi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

4. Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75 comma 2, del d. lgs. n. 507/93, s'intende la notifica della cartella di pagamento o in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del D.P.R. n. 602/1973.

Art. 25

Sanzioni

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge. E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante.

2. **Non si procede all'irrogazione di sanzioni, quando si tratti di violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo posta in essere dall'Ente e che non comportino in ogni caso variazioni nella tassa dovuta dal contribuente.**

Art. 26

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del d. lgs. n. 507/93 può, previa apposita delega, sostituire il Sindaco nelle sedi del contenzioso tributario in rappresentanza del comune.

Art. 27

Disposizioni finali e transitorie

1. Il ricorso previsto all'art. 23 comma 4, del presente regolamento va diretto alle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992 n.546.

Art.28

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, così come fissata dall'art. 30 successivo, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nella precedente versione del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 29

Efficacia delle disposizioni

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, viene trasmesso entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze ed entra in vigore, con efficacia retroattiva, **in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della legge 212 del 27.07.2000**, dal 1° gennaio 2004.

Art. 30

Pubblicazione

1. Oltre alla Pubblicazione dell' Avviso di Adozione del Presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, il Comune provvederà alla pubblicazione integrale dello stesso sul proprio sito Internet, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto del Contribuente.

Art. 31

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 507/93.

ALLEGATO (A)

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI RIFIUTI E TASSABILI CON LA MEDESIMA MISURA TARIFFARIA

Cat.A

Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare

A1) Istituzioni culturali, politiche, sindacali, enti pubblici scuole, convitti, stazione ferroviaria e autobus, cinema, teatri e impianti sportivi, deposito e stoccaggio materiali

A2) Parcheggi scoperti

Cat. B

Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreative, turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati

B1) Commercio all'ingrosso, mostre, esposizioni ed autosaloni

B2) Campeggi, parco giochi e divertimenti;

B3) Stabilimenti balneari;

Cat. C

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri

C1) Abitazioni private e loro pertinenze (box, cantine, soffitte, magazzini e altre superfici non abitative);

C2) Alberghi, pensioni, hotel, collegi, convitti, istituti assistenziali

Cat. D

Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) f), circoli sportivi e ricreativi

D1) Uffici pubblici e privati, studi professionali, studi medici, assicurazioni e banche

D2) Parrucchieri, barbieri e estetiste

D3) Circoli ricreativi e privati, discoteche, sale da ballo

Cat.E

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni non deperibili

E1) Stabilimenti e botteghe artigianali, officine, laboratori, lavanderie, distributori carburante

E2) Negozi di beni durevoli, grandi magazzini, esercizi commerciali all'ingrosso.

Cat. F

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi ed esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

F1) Bar, ristoranti, trattorie, friggitorie, pub, pizzerie, ecc.

F2) Negozi di generi alimentari, **pescherie, ortofrutta** e supermercati

ALLEGATO (B)

**INDICI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA E DI QUALITA' SPECIFICA
ai sensi art.11 del Regolamento**

CAT.	DESCRIZIONE	lps	lqs
	A) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari		
A1	Istituzioni culturali, politiche, sindacali, enti pubblici, scuole, convitti, stazione ferroviaria e autobus, Cinema, teatri e impianti sportivi, depositi e stoccaggio materiali	0,60	0,81
A2	Parcheggi scoperti	0,35	0,70
	B) Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreative, turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati		
B1	Commercio all'ingrosso, mostre, esposizioni ed autosaloni	1,20	1,40
B2	Campeggi, parco giochi e divertimenti;	1,30	1,40
B3	Stabilimenti balneari;	1,20	1,00
	C) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri		
C1	Abitazioni private e loro pertinenze (box, cantine, soffitte, magazzini e altre superfici non abitative);	1,00	0,81
C2	Alberghi, pensioni, hotel, collegi, convitti, istituti assistenziali;	1,24	1,00
	D) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse di quelle di cui alle lettere b), e), f), circoli sportivi e ricreativi		
D1	Uffici pubblici e privati, studi professionali, studi medici, assicurazioni e banche	1,00 1,18	1,78 1,60
D2	Parrucchieri, barbieri e estetiste	1,25	1,60
D3	Circoli ricreativi e privati, discoteche, sale da ballo		
	E) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili		
E1	Stabilimenti e botteghe artigianali, officine, laboratori, lavanderie, distributori carburante	1,25	1,60
E2	Negozi di beni durevoli, grandi magazzini, esercizi commerciali all'ingrosso.	1,11	1,60
	F) Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili		
F1	Bar, ristoranti, trattorie, friggitorie, pub, pizzerie, ecc.	2,00	1,00
F2	Negozi di generi alimentari, pescherie, ortofrutta e supermercati	2,07	1,00

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - *Istituzione della tassa del servizio di smaltimento*

Art. 2 - *Classificazione dei rifiuti*

Art. 3 - *Gettito della tassa e costo del servizio.*

Art. 4 - *Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo*

Art. 5 - *Decorrenza*

Art. 6 - *Cessazione*

TITOLO II

COMMISURAZIONE E TARIFFE

Art. 7 - *Presupposto della tassa*

Art. 8 - *Locali ed aree tassabili*

Art. 9 - *Locali ed aree non tassabili*

Art. 10 - *Tariffe*

Art. 11 - *Commisurazione della tassa*

Art. 12 - *Commisurazione della superficie*

Art. 13 - *Tassa giornaliera di smaltimento*

Art. 14 - *Tassa dovuta per servizi stagionali*

Art. 15 - *Riduzioni della tassa per motivi di servizio*

Art. 16 - *Tariffe per particolari condizioni d'uso - Agevolazioni*

Art. 17 - *Esenzioni*

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 18 - *Denunce*

Art. 19 - *Contenuto della denuncia*

Art. 20 - *Limite di riduzione tariffaria*

Art. 21 - *Accertamento, riscossione e contenzioso*

Art. 22 - *Poteri del comune ed autotutela*

Art. 23 - *Riscossione*

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 24 - *Sgravi e rimborsi*

Art. 25 - *Sanzioni*

Art. 26 - *Funzionario responsabile*

Art. 27 - *Disposizioni finali e transitorie*

Art. 28 - *Abrogazione*

Art. 29 - *Efficacia delle disposizioni*

Art. 30 - *Pubblicazione*

Art. 31 - *Norma di rinvio*

ALLEGATO (A) - Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria

ALLEGATO (B) - Indici di produttività specifica e di qualità specifica di cui all'art. 11 del Regolamento